



## **Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali**

**(Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, OEPChim)**

**Modifica del ....**

*Avamprogetto per la consultazione*

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

**I**

L'allegato dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sugli emolumenti in materia di prodotti chimici è modificato secondo la versione qui annessa.

**II**

La presente ordinanza entra in vigore il ... .

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

RS .....

<sup>1</sup> RS **813.153.1**

*Allegato*  
(Art. 4 cpv. 1)

## II. Emolumenti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBIoc)

*Cpv. 1–3 nonché n. 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2 e 8–8.4.2*

<sup>1</sup> Gli emolumenti di cui ai numeri 1–5 e 8.1 si applicano ai biocidi singoli. Per le famiglie di biocidi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2. L'emolumento minimo corrisponde all'emolumento del tipo di omologazione applicabile.

<sup>2</sup> Gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 si applicano ai biocidi con un principio attivo, un tipo di prodotto e una categoria di utenti. Per ogni ulteriore principio attivo, tipo di prodotto o categoria di utenti gli emolumenti sono maggiorati dell'8 per cento.

<sup>3</sup> Per le valutazioni comparative secondo l'articolo 11g OBIoc gli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2, 5.1 e 8.1 sono maggiorati del 20 per cento.

		Fr.
<b>1.2</b>	Omologazione O <sub>ne</sub> secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b	30 000 - 120 000
<b>1.2.1</b>	<i>abrogato</i>	
<b>1.2.2</b>	<i>abrogato</i>	
...		
...		
<i>2 Omologazione per l'importazione parallela</i>		
<b>2.1</b>	Omologazione per il commercio parallelo secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 1	2 500
<b>2.2</b>	Omologazione per il commercio parallelo secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera j numero 2	600 - 2 300
...		
<i>3 Trattamento delle domande concernenti biocidi non soggetti a omologazione secondo l'articolo 3 capoverso 3 OBIoc, segnatamente per:</i>		
...		
<b>3.3</b>	Comunicazione secondo l'articolo 3 capoverso 3 lettera a	500
...		

Fr.

*8 Valutazione in virtù di un trattato di diritto internazionale*

<b>8.1</b>	Valutazione di un'omologazione dell'Unione secondo l'articolo 17 capoverso 1, lettera b:	15 000 - 60 000
<b>8.2</b>	Modifica di un'omologazione dell'Unione:	
<b>8.2.1</b>	modifica amministrativa	500
<b>8.2.2</b>	modifica minore	1 000 - 3 600
<b>8.2.3</b>	modifica sostanziale	4 000 - 10 000
<b>8.3</b>	Proroga di un'omologazione dell'Unione:	
<b>8.3.1</b>	senza valutazione completa	500 - 10 000
<b>8.3.2</b>	con valutazione completa	11 000 - 45 000
<b>8.4</b>	Valutazione di un principio attivo secondo l'articolo 17 capoverso 1, lettera c:	
<b>8.4.1</b>	Emolumento di base per un principio attivo e un tipo di prodotto	150 000 - 250 000
<b>8.4.2</b>	Emolumento suppletivo per un ulteriore tipo di prodotto	30 000 - 60 000